COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE INERENTI ALL'AREA FESTE, SITI PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MAZZINI, PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

ART. 1 **– PRINCIPI GENERALI**

1. Nell'intento di incentivare le manifestazioni popolari e vivacizzare il tempo libero della cittadinanza, creando momenti di incontro e di arricchimento culturale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso ad Enti, Associazioni, Partiti, Gruppi spontanei, l'area, gli immobili e le attrezzature site presso il parco pubblico comunale di via Mazzini, purché questi facciano debita richiesta e siano provvisti delle relative autorizzazioni, rilasciate dai competenti organi, compatibili con la destinazione d'uso degli immobili stessi.

ART. 2 – **FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. La finalità per cui vengono concessi l'area, gli immobili e le attrezzature site presso il parco pubblico comunale di via Mazzini è duplice:
   a) offrire alla cittadinanza occasioni di socialità attraverso manifestazioni pubbliche aventi carattere ricreativo, ludico, sociale, culturale, sportivo, ecc.
   b) offrire ad Enti, Associazioni, Partiti, Gruppi spontanei l'occasione per svolgere attività sia istituzionali, ovvero previste nello statuto dei medesimi, che per iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, a sostegno dell'attività istituzionale predetta.
2. A tal fine, le manifestazioni per le quali vengono concesse l'area, gli immobili e le attrezzature devono essere pubbliche, cioè aperte all'intera popolazione. Per sostenere l'attività di Enti, Associazioni, Partiti sono altresì ammesse iniziative rivolte ai soli soci / iscritti / tesserati, nella misura massima di una all'anno per Ente, Associazione, Partito.
3. Sono esplicitamente vietate concessioni per utilizzi privati.

ART. 3 – **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande per l'utilizzo delle strutture di cui sopra, limitatamente al periodo di disponibilità dell'Area da parte dell'Amministrazione Comunale (nei periodi non oggetto di concessione a terzi ai sensi dell'art.

5 del presente regolamento), devono essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune di Busto Garolfo dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente. Oltre tale termine, possono essere concessi ulteriori periodi, purché vi sia disponibilità dopo l'assegnazione delle domande pervenute entro il 28 febbraio.

2. Le domande hanno effetto annuale e dovranno evidenziare il periodo di utilizzo indicando i giorni di preparazione, di risistemazione area ed il numero di giornate comprendenti la manifestazione.
3. La concessione in uso verrà autorizzata ai soggetti richiedenti per periodi non superiori ad una settimana con possibilità di utilizzo di tutti i giorni consecutivi o del solo week-end. Coloro che presenteranno programmi di iniziative che si articolino su tutti i giorni, acquisiranno facoltà di richiedere l'uso dell'area anche per un periodo aggiuntivo (al massimo per ulteriori 7 giorni) al fine di favorire proposte ed iniziative di massimo coinvolgimento ed arricchimento socio - culturale per la comunità locale.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere l'area per periodi superiori, previa valutazione della valenza sociale, culturale e ricreativa dell'iniziativa proposta.
5. Ad ogni fine ed effetto di cui alla concessione il Concessionario dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le comunicazioni effettuate al domicilio convenzionale si intenderanno pienamente valide ad ogni effetto di Legge.

6. **Le priorità di utilizzo**, fatta salva la priorità assoluta per le iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, saranno determinate secondo i seguenti criteri che si basano sui sottoindicati due elementi di differenziazione dei richiedenti:

a) la natura giuridica del soggetto, criterio primo per l'attribuzione delle priorità di utilizzo.

b) la tradizione e la consuetudine instaurata dal ripetersi dell'iniziativa specifica nel tempo**,** criterio sussidiario che troverà applicazione unicamente nel caso in cui il criterio primo non sarà sufficiente all'attribuzione della priorità di utilizzo.

Rispetto al criterio sub lettera a) si attribuiscono le seguenti priorità:

Natura giuridica del Richiedente
1. Partiti politici e raggruppamenti presenti in Consiglio Comunale o con sezione/club (da intendersi come luogo aperto al pubblico a ciò destinato in via esclusiva e contrassegnato da targa esterna) sul territorio comunale. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 460/97 iscritte all'Anagrafe unica di cui all'art. 4 della citata norma con sede sul territorio comunale.
2. Organizzazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 iscritte all'albo ai sensi dell'art. 7 della predetta legge, con sede sul territorio comunale.

	Cooperative sociali riconosciute ai sensi della L. 381/1991 con sede sul Territorio comunale.
3.	I Partiti politici che non rientrano nell'ipotesi di cui al punto 1. comunque con sede, sia pur non aperta al pubblico e/o contrassegnata da targa esterna, sul territorio di Busto Garolfo; Enti/Gruppi legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto registrati) o riconosciuti da soggetti pubblici nazionali (ad es. Coni, Federazioni sportive affiliate) di Busto Garolfo, non a fine di lucro.
4.	Enti/ Gruppi non legalmente costituiti con sede in Busto Garolfo.
5.	Associazioni, Enti, gruppi spontanei, non a scopo di lucro con sede fuori territorio comunale.

Rispetto al criterio sub lettera b) si stabilisce che, a parità di punteggio all'interno della medesima categoria giuridica, ha priorità il Richiedente che ha effettuato il maggior numero di iniziative all'interno dell'Area Feste negli anni precedenti.
Rispetto al numero di anni si farà riferimento agli ultimi 10 anni di utilizzo dell'Area Feste.

7. A parità di punteggio vale la data e il numero di protocollo della domanda di concessione.

ART. 4 **OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

1. All'atto della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione dell'utilizzo dell'area, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al versamento della quota di garanzia pari a **non meno** del 50% del corrispettivo agevolato di cui all'art.13 lett. B), a conferma dell'accettazione del periodo assegnato, nonché di provvedere alla sottoscrizione di apposito modulo per accettazione di tutte le condizioni previste dal seguente regolamento.
   Il Concessionario che richiede un solo giorno di utilizzo dovrà versare la quota intera.
   Tale quota non sarà rimborsata in caso di rinuncia.
   In caso di rinuncia motivata, purché comunicata almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il Concessionario non sarà tenuto a versare a saldo la rimanente quota.
   In caso contrario dovrà essere versata l'intera quota prevista.

2. All'atto della comunicazione da parte dell'Amministrazione della concessione dell'utilizzo dell'Area, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al versamento di una somma forfettaria pari a € 300,00-, che verrà trattenuta dall'Amministrazione nel caso in cui alla riconsegna dell'Area fossero riscontrati dall'Ufficio Tecnico comunale danni alla struttura, alle attrezzature o la mancata pulizia dei locali, fatto salvo il ristoro di eventuali superiori danni. In caso contrario la somma verrà restituita al Concessionario.

3. Il Concessionario dovrà stipulare apposite polizze di assicurazione secondo quanto prescritto dal successivo art. 9;

4. La domanda della concessione dell'area dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione.
   Tutta la documentazione finalizzata ad acquisire le autorizzazioni di cui agli articoli 9, comma 12, e 14, all'uopo necessarie per lo svolgimento dell'iniziativa, deve essere consegnata dal richiedente all'ufficio Protocollo del Comune almeno 45 giorni di calendario prima della data di inizio della manifestazione.

5. Entro 180 giorni dal termine dell'iniziativa il Concessionario dovrà consegnare all'Ufficio Pubblica Istruzione-Sport un analitico rendiconto economico dell'iniziativa. La mancata presentazione nei termini prescritti costituirà causa di irricevibilità della domanda per l'anno successivo.

6. Il mancato pagamento del corrispettivo agevolato per l'utilizzo dell'Area Feste nell'anno precedente costituisce ulteriore causa di irricevibilità della domanda per l'anno successivo.

ART. 5 – **ASSEGNAZIONE A TEMPO DETERMINATO AD UNICO RICHIEDENTE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare l'Area ad un unico Ente/Gestore per un periodo determinato a fronte di apposita convenzione.

ART. 6 – **ASSEGNAZIONE PER MANIFESTAZIONI PARTICOLARI E A REALE FABBISOGNO SOCIALE PER LA COLLETTIVITA'**

1. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di assegnare l'area ad un Soggetto per la realizzazione di manifestazioni a supporto di iniziative dell'Amministrazione comunale o che soddisfino un reale fabbisogno sociale per la comunità locale, a condizione che il suddetto svolga tale attività in assenza di scopo di lucro e presenti il progetto dell'iniziativa completo anche dell'indicazione delle finalità sociali che si vogliono perseguire.

2. In questo specifico caso il Gruppo/Associazione sarà esonerato dal versare i contributi di concessione, ma dovrà in ogni caso provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni obbligatorie a norma di legge ed al pagamento dei consumi di luce e gas.

ART. 7 - **UTILIZZO SCOLASTICO**

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio e compatibilmente con la disponibilità delle strutture e del parco stesso, potrà accordare la concessione dell'area anche ad Istituti scolastici, per l'espletamento di attività connesse all'attività didattica.
2. Le domande per la concessione ad Istituti od Enti scolastici dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico.

ART. 8 - **DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Tutte le concessioni sono strettamente personali e incedibili.
2. E' fatto tassativo divieto ai Concessionari di utilizzare o consentire l'utilizzazione in qualsiasi modo o forma ed a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito, anche parzialmente o temporaneamente, per finalità che non siano quelle in considerazione della quale è stata richiesta ed accordata la concessione.

ART. 9 - **MODALITA' DI UTILIZZO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSINARIO**

1. L'Area Feste e le strutture annesse vengono consegnate in buone condizioni ed in perfetto stato di funzionamento.
2. Eventuali anomalie riscontrate all'atto dell'utilizzo devono essere segnalate immediatamente per iscritto al preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I responsabili dei Gruppi/Associazioni dovranno richiedere al preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale le chiavi della struttura, riconsegnandole a fine utilizzo contemporaneamente alla verifica dello stato di fatto dell'area e delle relative attrezzature. Non sono ammessi duplicati di chiavi. Per casi eccezionali si dovrà richiedere preventivamente apposita autorizzazione agli uffici competenti.
4. I Concessionari si intenderanno obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione delle strutture e di quant'altro di proprietà comunale, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse ed a quanto altro di proprietà del Comune.
5. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto del verde, il recupero ed il corretto smaltimento dei rifiuti con contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi, l'adozione di comportamenti adeguati nei confronti delle strutture pubbliche, degli arredi, delle piante, del tappeto erboso e di quant'altro presente.
6. Le eventuali insegne non dovranno ledere le opere murarie o le strutture presenti e dovranno essere rimosse dopo ogni singola manifestazione.
7. I Concessionari si impegnano a mantenere e a riconsegnare al termine dell'utilizzo l'Area e le annesse strutture e attrezzature, nello stato di conservazione in cui vengono consegnate.

8. Coloro che usufruiscono dell'Area si impegnano, pertanto, a sostituire o a ripristinare a propria cura e spese le strutture danneggiate o a rifondere all'Amministrazione Comunale il relativo valore.
9. I Concessionari dell'Area rimangono anche responsabili di eventuali danni patiti da chiunque, ivi compresi i danni prodotti dall'eventuale pubblico che assiste alle iniziative, per responsabilità imputabili alla gestione della manifestazione, nel periodo di utilizzo dell'area stessa. E' tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale al riguardo. I Gruppi/Associazioni concessionari sono responsabili di ogni danno da chiunque prodotto alle strutture nei periodi di utilizzo. L'uso delle strutture e dei locali accessori si intenderà infatti effettuato a rischio e pericolo di chi utilizzerà le stesse, con esclusione di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.
10. In ogni caso i Concessionari si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune ed i suoi coobbligati, da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare, in dipendenza o connessione alla concessione dell'uso delle strutture, a cose o persone, manlevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale sia stragiudiziale) che potesse, comunque e da chiunque, promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione.
11. E' fatto obbligo ai Concessionari di stipulare polizze assicurative adeguate a copertura di eventuali infortuni alle persone e di Responsabilità Civile rispetto all'utilizzo della struttura.
12. L'allestimento di eventuali ulteriori strutture dovrà essere precedentemente autorizzato nei termini previsti dall'articolo 4 comma 4.

ART. 10 – **CONSEGNA AREA**

1. La concessione delle strutture si intende effettuata allo stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico dei Concessionari, prima dell'uso, l'accertamento che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso delle strutture stesse.
2. La consegna verrà effettuata dal preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale contestualmente alla consegna delle chiavi, alla verifica in contraddittorio delle strutture e alla lettura dei contatori. La riconsegna sarà sempre effettuata allo stesso preposto responsabile, che prenderà atto dello stato di fatto attuale dell'area, delle attrezzature, degli immobili e della pulizia dei locali, redigendo il rapporto di consegna a cui si farà riferimento per ogni contestazione. Il responsabile dell'ente utilizzatore è tenuto a sottoscrivere tale rapporto per accettazione.

ART. 11 – **ESTENSIONE PRESCRIZIONI E ORARI**

1. I Concessionari si intenderanno espressamente obbligati ad attenersi ed a fare attenere i partecipanti, a tutte le norme di cui al presente regolamento, alle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

2. In particolare si dispone che:

a) La manifestazione a carattere temporaneo cessi entro le ore 24.00;

b) Le attività connesse alla manifestazione a carattere rumoroso (musica, suoni ecc..), debbano cessare entro le ore 23.30 dello stesso giorno;

c) Lo spegnimento delle luci, cioè la chiusura del luogo, avvenga entro e non oltre le ore 1.00 del giorno seguente.

ART. 12 – **VIGILANZA**

1. All'Amministrazione Comunale comporterà, in vigenza della concessione, la più ampia facoltà di provvedere nel miglior modo possibile alla vigilanza sull'uso delle strutture. Ciò al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia.

2. Ai fini di cui sopra i Concessionari si intenderanno espressamente obbligati a fornire ai funzionari comunali o loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione possibile, fornendo tutti i chiarimenti che eventualmente venissero richiesti ed esibendo, a richiesta, l'opportuna documentazione. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dall'Amministrazione Comunale non comporterà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso delle strutture, che ricadrà sempre ed esclusivamente sui Concessionari.

3. In caso di accertate irregolarità, i Concessionari e chiunque altro – a termine del presente regolamento – siano ammessi a fruire delle attrezzature, dovranno ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, per evitare pregiudizio sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ART. 13 – **ONERI DI CONCESSIONE**

1. La concessione normalmente risulterà a titolo oneroso in virtù di un corrispettivo agevolato così composto:

a) Rimborso integrale delle spese relative a luce e gas:

b) Contributo per le spese generali, per ogni giorno di manifestazione, cosi determinato:

	dal 1.07 al 31.07	***dal 1.06 al 30.06***	***Restanti periodi***
Ven./Sab./Dom.	€ 125	€ 100	€ 70
Lun./Mar./ Mer. /Giov.	€ 70	€ 50	€ 40

da versare a saldo all'emissione della reversale di incasso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il contributo di cui al punto b) potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 14 – **AUTORIZZAZIONI**

1. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni temporanee, a norma di quanto previsto dalla L.R. 30/03, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione , che viene rilasciata dal competente Sportello Unico per le Imprese, previa presentazione di idonea richiesta da parte degli interessati, che dovranno essere in possesso di previsti requisiti morali e professionali.
   Dovrà essere altresì presentata richiesta di voltura dell'autorizzazione sanitaria dello stabile.

2. Lo svolgimento di pubblici spettacoli e/o trattenimenti è subordinato all'ottenimento della licenza prevista agli artt. 68 e 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, quindi al rispetto delle condizioni di sicurezza dell'art. 80 del Testo medesimo ed alle norme del Regolamento Comunale di disciplina del pubblico spettacolo. La licenza viene rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale al soggetto concessionario dell'area, previa presentazione di richiesta completa della necessaria documentazione.

3. L'autorizzazione per l'allestimento di eventuali ulteriori strutture dovrà essere rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di richiesta completa della necessaria documentazione.

4. Per le suddette richieste valgono i termini previsti dall'articolo 4 comma 4.

ART. 15 – **DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO**

1. Fatto salvo ogni ulteriore maggiorazione, diritto, provvedimento, risarcimento che possa competere al Comune, si avrà decadenza della concessione con risoluzione immediata del rapporto imputabile a colpa del concessionario, senza che questo possa nulla eccepire o pretendere, in presenza di una delle seguenti cause:

a) Cattivo o difforme uso della concessione rispetto alle finalità dichiarate dal richiedente/utilizzatore presupposto della concessione medesima;
b) Inosservanza delle norme del Regolamento ritenute gravi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale;
c) Morosità del pagamento delle somme di cui all'art. 13 ;
d) Indisponibilità delle strutture a causa di forza maggiore o esecuzione di opere di manutenzione, o di opere innovative o modificative della struttura.

2. Nessun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione. Competerà per contro al Comune il più ampio diritto al risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata del rapporto sia dovuta a causa imputabile al Concessionario.

ART. 16 **– REVOCA CONCESSIONE**

1. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre, e in qualsiasi momento, all'Amministrazione Comunale la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il Concessionario, fatta salva la restituzione della quota già versata.